

**REGIONE DEL VENETO**

**ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.S.S.**

Via Gattamelata, n. 64 – 35128 PADOVA

Codice fiscale 04074560287

**CONTRATTO D'APPALTO**

\*\*\*\*\*

**Servizio di trasporto di materiale vario dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.**

**CIG** \_\_\_\_\_

Con la presente scrittura privata tra:

l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S., (di seguito anche solo "Istituto") con sede legale in Padova, via Gattamelata 64, rappresentato dalla Dott.ssa \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_), la quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova, domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto,

e

la Società \_\_\_\_\_ (di seguito anche solo "Appaltatore") con sede legale in via \_\_\_\_\_, cod. fisc./Partita IVA n. 0 \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_), il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato ai fini della carica presso la sede amministrativa della Società stessa.

*oppure*

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante dott./sig \_\_\_\_\_, nella sua qualità

di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, oltre alla stessa la mandante\_\_\_\_\_ con sede legale in\_\_\_\_\_, Via C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese di\_\_\_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in\_\_\_\_\_, Via\_\_\_\_\_, e la mandante\_\_\_\_\_, con sede legale in\_\_\_\_\_, Via\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di\_\_\_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in\_\_\_\_\_, via\_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_dott.\_\_\_\_\_repertorio n.\_\_\_\_\_(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Appaltatore”),

Premesso che:

- l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ una procedura aperta telematica per la stipula di un contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto di materiale vario dell'Istituto Oncologico Veneto.

- l'Appaltatore che sottoscrive il presente contratto è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta con Deliberazione del Direttore Generale n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

I competenti uffici dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica hanno richiesto ed acquisito la cauzione definitiva e l'assicurazione RCT/RCO.

Ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente Contratto,

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - L'Istituto affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di trasporto di materiale vario dell'Istituto Oncologico Veneto, per la durata di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi, secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 2 - I documenti contrattuali, anche se materialmente non allegati, sono costituiti in via gradata dal presente atto e dagli atti e documenti della Gara di riferimento, ovvero:

- disciplinare di gara;

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- DUVRI;
- l'offerta economica e tecnica dell'Appaltatore/Aggiudicatario (numero protocollo informatico Sintel \_\_\_\_\_);
- garanzia fideiussoria definitiva n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_-;
- polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT-RCO) n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ e relativa quietanza di pagamento.

Art. 3 - Il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio ed avrà la durata di 36 mesi.

L'Istituto si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

L'Istituto si riserva di prorogare il contratto per 6 mesi, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 4 - Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, per i primi 6 (sei) mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Istituto una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto dal Capitolato.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova all'Appaltatore verrà data con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla scadenza dei primi sei mesi.

Qualora la Ditta aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'Istituto si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

Art. 5 – - Il corrispettivo contrattuale triennale, così come risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara da parte dell'Appaltatore/Aggiudicatario è stabilito in complessivi € \_\_\_\_\_ oltre IVA, di cui di oneri sicurezza pari a € 0,00, di cui € \_\_\_\_\_ oltre IVA per il servizio di trasporti programmati e € \_\_\_\_\_ oltre IVA per il servizio di trasporti a chiamata.

Il canone mensile per il servizio dei trasporti programmati è stabilito in € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa).

Il costo unitario del trasporto a chiamata è stabilito in € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa).

Art. 6 I pagamenti dovranno avvenire alle scadenze e condizioni previste dai documenti di gara, in particolare dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto. Gli adeguamenti dei corrispettivi contrattuali sono disciplinati dall'art. 24 del Capitolato Speciale.

L'Istituto procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 nel caso di regolare esecuzione o verifica conformità del servizio; dal ricevimento della fattura decorrono i termini di 60 giorni per la verifica delle prestazioni, effettuata mediante la presentazione di idonei consuntivi a garanzia del regolare svolgimento delle stesse.

Tale termine è giustificato dalla particolare natura del Contratto, avente ad oggetto servizi sanitari e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

L'Appaltatore dovrà emettere fattura mensile posticipata con indicazione degli estremi della Deliberazione di aggiudicazione, del presente Contratto, del CIG e dell'ordinativo d'acquisto. Al fine di procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le fatture siano tenute distinte con riferimento agli ordini che verranno effettuati, con trasmissione tramite l'utilizzo di canale NSO indicato dall'operatore economico; l'emissione della fattura dovrà avvenire solo dopo il ricevimento dell'ordine.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove\_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

Ai fini della determinazione della data di ricevimento della fattura, regolare a norma di legge, farà fede la data di registrazione della stessa sul registro fatture in arrivo dell'ente. In ogni caso l'Amministrazione si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno eseguiti sui conti correnti o alle persone designate dall'appaltatore.

Art. 7 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 D.Lgs.36/2023, qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva nel corso di esecuzione del contratto, si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. Posto che non si apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto, la revisione dei prezzi sarà attivata laddove si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo e operi nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzerà l'Indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie applicato al costo della manodopera identificato ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023 e aggiornato con l'Aggiudicatario.

Art. 8 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, l'Appaltatore ha comunicato il numero di conto corrente, l'IBAN e le persone che sono delegate ad operare su tale conto, a garanzia dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9- *da inserire se il Fornitore non ricorre al subappalto* Considerato che all'atto dell'offerta l'Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'Appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto>

*<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto*  
L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_ <eventuale laddove indicata in offerta inserire: per una quota pari al \_\_\_\_\_ (%) dell'importo contrattuale.

Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

Art. 10 - Le cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto debbono essere notificate nelle forme previste dalle leggi vigenti nel corso della durata del Contratto di riferimento, previa adesione da parte dell'Amministrazione appaltante, la cui mancanza determina l'inefficacia della cessione medesima. La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

Art. 11 - Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 12 - La risoluzione del Contratto d'appalto da parte dell'Istituto può essere disposta secondo quanto previsto dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in caso di esito negativo delle verifiche dei prescritti requisiti ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Istituto potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto nei casi previsti dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri casi previsti dal presente Contratto.

L'Istituto potrà far valere clausola risolutiva espressa di cui all'art 1456 c.c. tramite unilaterale dichiarazione, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del Contratto sorge in capo all'Istituto il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Appaltatore. Le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto risolto sono addebitate all'Appaltatore.

Art. 13 - Il recesso dal Contratto d'appalto da parte dell'Istituto può essere disposto secondo quanto previsto dall'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in caso di esito negativo delle verifiche dei prescritti requisiti ai sensi di legge.

Art. 14 - Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni per modifica delle sedi di prelievo e consegna, tratte di collegamento tra le sedi ed i percorsi previsti fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Istituto può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Art. 15 - L'Istituto si riserva il diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in caso di sopravvenienza di norme o di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale o di mutamenti di carattere organizzativo o logistico interessanti l'Istituto, che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio e/o per motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 16 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, per gli anni 2023-2024-2025, approvato con Delibera dell'A.N.A.C. n. 7 del 17/01/2023, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie

Generale n.24 del 30/01/2023, con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell' Appaltatore medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione a pena di nullità del Contratto

Art. 17 - L'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 568 del 27.09.2018 e reperibile al link <https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2019/04/Codice-di-comportamento-aggiornamento-2018.pdf>;

Art. 18 - Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e, pertanto, non potrà per alcun motivo essere interrotto o sospeso, neppure in caso di ritardo o sospensione dei pagamenti, di sciopero o di cause di forza maggiore.

In caso di sospensione del servizio non ordinata dall'Istituto, questi potrà far valere la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c.. e denunciare l'Appaltatore all'Autorità Giudiziaria per interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ex art. 331 del Codice Penale.

Art. 19 - In caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'Appaltatore si impegna a garantire la continuità del servizio, con la presenza di idonei operatori in numero adeguato.

Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 146 del 12/06/1990 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) e all'art. 7.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 20 - Nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari, l'Appaltatore dovrà assorbire prioritariamente, nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente



fornitore, a condizione che il loro numero e loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Art. 21 - Le parti si impegnano a rispettare incondizionatamente il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 17 della l. 190/2012 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 22 - Le Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e

collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Dove ne ricorrano le condizioni IOV nominerà l'aggiudicatario responsabile del trattamento

Art. 23 - Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Istituto sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire le prestazioni contrattuali. Ogni sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.

Art. 24 - Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia ai documenti contrattuali indicati al precedente art. 2, nonché alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 25 - Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, sottoscritta dalle parti contraenti con firme digitali ai sensi dell'art. 15 Legge n. 241/1990, così come modificata con Legge n. 9/2014, e verrà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico del richiedente.

Tutte le spese per tasse, di registro e di bollo, come ogni altro onere o diritto eventualmente inerente al presente atto, sono ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore.

Art. 25 - Il presente Contratto si compone di n. 11 (undici) facciate, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

**ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.S.S.**

**Il Direttore Generale**

**Dott.ssa** \_\_\_\_\_

**Firma digitale**

**Società**\_\_\_\_\_

**Il Legale Rappresentante**

**Sig.** \_\_\_\_\_

**Firma digitale**

**Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante della Società\_\_\_\_\_ dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

**L'Appaltatore**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7  
marzo 2005 n.82 e norme collegate.*